

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01727 Busin: Armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa europea per quanto riguarda l'applicazione di benefici tributari in favore di soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore ad un determinato ammontare	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	103
5-01804 Causi: Innalzamento del valore dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	104
5-01805 Zanetti: Interpretazione della norma relativa alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
5-01806 Paglia: Problematiche relative al regime IMU degli immobili ad utilizzazione mista di proprietà di enti non commerciali	100
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ...	100
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	101
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01727 Busin: Armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa europea per quanto riguarda l'applicazione di benefici tributari in favore di soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore ad un determinato ammontare.

Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, che mira a verificare la volontà del Governo di assumere iniziative normative finalizzate ad armonizzare la legislazione nazionale vigente in materia di benefici fiscali alla normativa dell'Unione europea.

Evidenzia, infatti, come la decisione 2013/678/UE, recentemente assunta dal Consiglio dell'Unione europea, preveda la possibilità per l'Italia di ampliare il numero dei beneficiari del regime di esenzione IVA per i soggetti con volume d'affari annuo non superiore a 65.000 euro annui e come in tale contesto sarebbe opportuno ampliare il novero dei contribuenti in favore dei quali sono previste semplificazioni e agevolazioni tributarie.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo BUSIN (LNA) ritiene di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta fornita, evidenziando come la facoltà lasciata agli Stati membri dalla normativa europea potrebbe costituire l'occasione per introdurre misure di stimolo in favore delle iniziative imprenditoriali, in particolare per sostenere le imprese nella fase di *start-up*. Auspica, quindi, che il Governo muti il suo orientamento, introducendo strumenti agevolativi tributari nel senso indicato dall'atto di sindacato ispettivo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, integrando la risposta, evidenzia come essa abbia carattere meramente tecnico – amministrativo, essendo incentrata sulla problematica relativa alla perdita di gettito che deriverebbe dall'adeguamento della legislazione nazionale alle nuove normative europee, lasciando comunque aperta la possibi-

lità di adottare in futuro le misure di sostegno auspiccate dall'interrogazione.

5-01804 Causi: Innalzamento del valore dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

Marco CAUSI (PD) illustra la propria interrogazione, sottolineando come essa sottoponga alla valutazione del Governo un'ipotesi di modifica della disciplina IRPEF relativa alla concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei buoni pasto che consentirebbe di temperare gli interessi dei lavoratori dipendenti e quelli dei gestori di un importante settore produttivo quale è quello della ristorazione. Ricorda che la questione è già stata oggetto di dibattito nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014, e costituisce dunque un importante spunto per ulteriori iniziative normative in materia.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Rileva altresì come la risposta abbia volutamente carattere eminentemente tecnico, senza pregiudicare le decisioni politiche che potranno essere eventualmente assunte in materia.

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Governo per aver fornito dati quantitativi precisi e puntuali riguardo al tema posto dall'interrogazione. Fa, tuttavia, presente come il valore dei buoni pasto forniti ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, pari a 5,29 euro, sia fermo da circa otto anni, laddove ad, esempio, in Francia tale quota non imponibile è fissata in 7 euro.

Auspica, dunque, che nel prossimo futuro si riescano a reperire le risorse necessarie a compensare l'innalzamento del valore esente di tali buoni fino a 7 euro, così da equipararli al valore defiscalizzato dei buoni previsto dall'ordinamento tributario francese.

5-01805 Zanetti: Interpretazione della norma relativa alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende chiarire alcuni aspetti attuativi del regime IMU, con particolare riguardo all'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto – legge n. 201 del 2013, concernente la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, rilevando come essa faccia altresì chiarezza su quali siano le responsabilità facenti capo ai Comuni nella materia affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

5-01806 Paglia: Problematiche relative al regime IMU degli immobili ad utilizzazione mista di proprietà di enti non commerciali.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende fare chiarezza sul regime IMU applicabile agli immobili di proprietà di enti non commerciali aventi utilizzazione mista.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara soddisfatto della risposta, evidenziando come, alla luce degli elementi forniti dal Governo, dovrebbe ritenersi superato il problema relativo alle modalità di determinazione dell'utilizzazione mista di im-

mobili destinati in parte allo svolgimento di attività commerciali, in parte ad attività non commerciali, da parte di enti non commerciali, ai fini dell'applicazione dell'IMU. Evidenzia, quindi, come da ciò dovrebbe conseguire la possibilità, per i Comuni, di recuperare il gettito IMU dovuto dagli enti non commerciali proprietari di tali immobili anche per l'anno fiscale 2013.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta di ieri il relatore, Pelillo, ha formulato una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, sul quale non è peraltro ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Pertanto il parere della Commissione sullo schema di decreto non potrà aver luogo prima della prossima settimana.

In tale contesto, nel ricordare come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento, nonché sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55) e sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (Atto n. 60), scada lunedì 13 gennaio prossimo, chiede al rappresentante del Governo di esprimere l'impegno dell'Esecutivo ad attendere il parere della VI Commissione, anche oltre lo spirare del predetto termine, prima di procedere all'approvazione definitiva dei decreti legislativi, in considerazione del fatto che la Commissione stessa ha finora potuto disporre di poco tempo per approfondire tre provvedimenti piuttosto articolati, nonché della circostanza, già richiamata in precedenza, che su uno di essi non è stato ancora espresso il parere della Conferenza unificata.

Sottolinea, del resto, come la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, competente ad esaminare i provvedimenti presso l'altro ramo del Parlamento, non abbia ancora potuto avviarne l'esame ed abbia pertanto richiesto analoga disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare.

Marco CAUSI (PD) concorda con l'esigenza, segnalata dal Presidente, che il Governo attenda il parere parlamentare anche oltre il termine previsto prima di procedere all'adozione definitiva degli schemi di decreto legislativo in esame, considerando altresì opportuno che l'Esecutivo si renda disponibile a rispondere a eventuali quesiti che dovessero essere posti in merito al contenuto dei citati provvedimenti, pur rilevando come essi non sembrano presentare particolari aspetti pro-

blematici, costituendo atti dovuti di recepimento di direttive europee in vigore.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA considera comprensibile la richiesta avanzata dal Presidente, dichiarando la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in esame, nonché sugli schemi di decreto n. 55 e n. 66, anche oltre il termine fissato per il 13 gennaio prossimo, pur ritenendo necessario che il parere venga espresso nella prossima settimana.

Segnala quindi l'opportunità che eventuali richieste di chiarimento in ordine al contenuto dello schema di decreto, ovvero al contenuto degli altri schemi in esame, siano formulate preventivamente, in modo da consentire al Governo di fornire alla Commissione più compiuti elementi di valutazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 7 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Richiamandosi alle considerazioni già espresse in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 43, e nes-

sun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'Assogestioni ha inviato una

nota sullo schema di decreto legislativo, nella quale si formulano alcune considerazioni sul contenuto del provvedimento. Ritiene quindi utile porre tale documento a disposizione di tutti i componenti della Commissione, al fine di disporre di maggiori elementi di valutazione ai fini dell'espressione del parere sullo schema di decreto che, come già accennato in precedenza, avrà luogo nel corso della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-01727 Busin: Armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa europea per quanto riguarda l'applicazione di benefici tributari in favore di soggetti passivi il cui volume d'affari sia inferiore ad un determinato ammontare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame si chiede « se e quali provvedimenti legislativi siano stati adottati per armonizzare la legislazione nazionale vigente alle nuove normative europee, così da ampliare il numero dei contribuenti per i quali sono oggi previste semplificazioni e riduzioni degli obblighi fiscali, come l'esonero della registrazione e della tenuta delle scritture contabili, delle liquidazioni e dei versamenti periodici e dell'acconto sull'imposta sul valore aggiunto, e se sia stata valutata altresì la possibilità di estendere tale regime di vantaggio sia alle imposte dirette che all'IRAP, attraverso la previsione di un'aliquota di vantaggio, sia ai contribuenti minimi ai quali oggi si applica il limite dei 30.000 euro, così da sostenere maggiormente il rilancio dell'attività di impresa ».

Al riguardo, si rileva che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 316/37, del 27 novembre 2013, è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio 2013/678/UE del 15 novembre 2013, riguardante la proroga dell'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul

valore aggiunto, con contestuale innalzamento della relativa soglia a 65.000 euro.

La proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2016, salvo entrata in vigore precedente di norme comunitarie relative che modifichino gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA. Inoltre né l'articolo, né i considerando prevedono limiti al campo di applicazione della deroga. Inoltre, all'articolo 1 è previsto un innalzamento della soglia a 65.000 euro.

Con riguardo, poi, al quesito dell'Onorevole interrogante, al fine di sostenere il rilancio dell'attività d'impresa, di armonizzare la legislazione nazionale vigente alle nuove normative europee, incrementando la soglia dei ricavi a 65.000 euro per accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, regime che comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota pari al 5 per cento, si fa presente che tale richiesta sarebbe suscettibile di comportare una perdita di gettito di circa 29 milioni di euro su base annua, nonché bisognerebbe di valutazioni circa la compatibilità comunitaria con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

ALLEGATO 2

5-01804 Causi: Innalzamento del valore dei buoni pasto che non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver premesso che, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino a un valore complessivo giornaliero di 5,29 euro, lamenta che in Italia, negli ultimi quindici anni, non è stato effettuato alcun adeguamento del valore di suddetta franchigia. Pertanto, chiede di sapere « quale sia l'onere per il bilancio dello Stato dell'attuale agevolazione corrispondente alla franchigia del valore del buono pasto pari a 5,29 euro e a quanto ammonterebbe il minor gettito derivante dall'incremento del valore a 7 euro, anche considerando l'opportunità di prevedere un adeguamento annuale in base all'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai ».

Al riguardo, sentiti il Dipartimento delle finanze e la Ragioneria Generale dello Stato si riferisce quanto segue.

Dai dati riportati nel Conto annuale 2012 a fronte di un spesa complessiva di 725 milioni di euro per l'agevolazione in esame, si è determinato un onere in termini di indebitamento netto pari a 627 milioni di euro.

Con riguardo alla richiesta avanzata dall'Onorevole interrogante di incrementare la quota esente fino a 7 euro su base giornaliera, l'onere da coprire per tutta la Pubblica Amministrazione, in termini di indebitamento netto, è stimato nell'ordine di 44 milioni di euro.

Invece, gli effetti finanziari in termini di minor gettito IRPEF derivanti dall'incremento auspicato dell'importo da esentare, sono stati valutati dal Dipartimento delle finanze in 31 milioni di euro per il 2014, in 36,4 milioni di euro per il 2015, ed in 36,3 milioni di euro se la modifica diventerà a regime.

ALLEGATO 3

5-01805 Zanetti: Interpretazione della norma relativa alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti manifestano l'opportunità di emanare una circolare ministeriale interpretativa al fine di includere nell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b*), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, anche gli edifici industriali che abbiano subito danni tali da renderli di fatto inutilizzabili.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.

Il citato comma 3, dell'articolo 13, del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera *b*), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'ultimo periodo della disposizione suindicata stabilisce, inoltre, che « i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

Tale disposizione ha la finalità di demandare al fatto regolamentare dei Comuni stessi l'ambito di applicazione dell'agevolazione in argomento.

Pertanto, il Dipartimento delle finanze sottolinea che i regolamenti comunali, di cui si fa menzione nell'interrogazione in esame, sulla base dei quali « vengono rigettate le domande presentate presso i comuni ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU, sono adottati in base ad una specifica norma di legge che attribuisce ai comuni medesimi tale potestà regolamentare e non possono essere superati con un documento di prassi amministrativa ma solo con uno specifico intervento normativo che modifichi tale disposizione.

In ogni caso, il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno precisare che, laddove i comuni non siano intervenuti con apposite disposizioni regolamentari, il contribuente, in alternativa all'apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 » per avvalersi dell'agevolazione in argomento, poiché rientrano nella definizione di immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non solo quelli che necessitano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), *d*) ed *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (« interventi di restauro e di risanamento conservativo », « interventi di ristrutturazione edilizia », « interventi di ristrutturazione urbanistica »).

ALLEGATO 4

5-01806 Paglia: Problematiche relative al regime IMU degli immobili ad utilizzazione mista di proprietà di enti non commerciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta l'esistenza di un problema interpretativo in ordine alle modalità di determinazione dell'utilizzazione mista di immobili destinati in parte allo svolgimento di attività commerciali e in parte ad attività non commerciali, da parte degli enti non commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente che il problema interpretativo paventato dall'Onorevole interrogante deve ritenersi superato dal momento che è in fase di elaborazione il modello di dichiarazione IMU dovuta dagli enti non commerciali, corredato dalle relative istruzioni, la cui definizione deve essere adeguata alle recenti disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 719 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Occorre aggiungere che nel corso del 2013 sono state emanate, da parte del Dipartimento delle finanze, diverse risoluzioni per fornire chiarimenti in merito all'esatto adempimento dell'IMU da parte degli enti in argomento.

In particolare, con la risoluzione n. 1/DF dell'11 gennaio 2013, è stato precisato che «sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali dovrà es-

sere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate.

Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa ».

A quest'ultimo proposito si deve sottolineare che l'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, fissando al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio 0 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU il termine di presentazione della dichiarazione, ivi compresa quella relativa agli enti non commerciali.

Occorre anche precisare che l'applicazione dell'IMU sulla base del criterio dell'utilizzazione mista dell'immobile è stata prevista dall'articolo 91-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2013; pertanto, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014.

L'impianto dichiarativo, succintamente delineato, non ha comunque prodotto ripercussioni negative sul sistema del versamento dell'IMU dovuta dagli enti in questione, che viene di regola effettuato

nello stesso anno di riferimento dell'imposta, costituendo la dichiarazione uno strumento di verifica dell'esatto adempimento del tributo.

Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, il Dipartimento ritiene opportuno richiamare il comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, innanzi citata, il quale prevede che il

versamento dell'IMU dovuta dagli enti non commerciali è effettuato in « tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente ...e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento ».